

RISCOSSIONE***Irrilevante l'errore scusabile nella rottamazione-ter***

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

PRIME RIFLESSIONI SUL NUOVO PRINCIPIO DI REVISIONE PER LE IMPRESE MENO COMPLESSE (ISA FOR LCE)

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

In tema di **rottamazione-ter**, è legittimo il **diniego** all'istanza di definizione agevolata della lite fondato sull'errata indicazione dell'importo dovuto, in quanto il principio dell'**errore scusabile**, seppur previsto dalla similare disciplina del **condono fiscale** di cui all'[articolo 16, comma 9, L. 289/2002](#), non è passibile di **interpretazione analogica** con riferimento al **D.L. 119/2018**. È questo il principio sancito dalla **Corte di Cassazione** con **ordinanza n. 27952** depositata ieri 14 ottobre 2021.

La fattispecie disaminata dai giudici di vertice trae origine dalla notifica di un **avviso di accertamento** nei confronti di una s.r.l. con il quale l'Amministrazione finanziaria richiedeva il versamento di maggiori imposte per Ires, Irap ed Iva, oltre sanzioni ed interessi. Avverso tale atto impositivo, la società proponeva **impugnazione** dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso ed annullava l'avviso di accertamento impugnato.

La Commissione tributaria regionale della Sicilia, su **appello** dell'Agenzia delle entrate, accoglieva il gravame relativamente al recupero dell'Iva detratta, secondo i giudici, illegittimamente dalla società.

La società proponeva **ricorso per cassazione**, mentre l'Amministrazione finanziaria presentava **ricorso incidentale**. Nelle more del giudizio di cassazione, la società presentava **domanda di definizione agevolata della lite** ai sensi del **D.L. 119/2018**, sulla quale l'Agenzia delle entrate procedeva a notificare il **diniego**, avendo ritenuto insufficiente la **somma indicata** dalla contribuente rispetto all'importo effettivamente dovuto come calcolato dall'Ufficio.

Pertanto, la contribuente impugnava tale diniego, con separato ricorso, dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentandone la nullità per violazione dell'[articolo 97 Cost.](#) e dell'[articolo 10 L. 212/2000](#), sotto il profilo del **mancato riconoscimento** della **scusabilità dell'errore**.

In particolare, la ricorrente sosteneva che l'Agenzia delle Entrate avesse **errato nel non riconoscere la scusabilità dell'errore** in cui era incorsa nell'indicazione dell'importo dovuto ai fini della definizione agevolata, considerato che aveva fatto **affidamento sui calcoli** della stessa **amministrazione finanziaria** (l'errore infatti era stato determinato dal fatto che nella cartella notificata dall'Amministrazione finanziaria a seguito della sentenza d'appello, **non** era stata **iscritta a ruolo alcuna posta afferente all'Iva** ed il divario riscontrato aveva riguardato esclusivamente tale calcolo).

Quindi, la contribuente, pur consapevole del fatto che il **D.L. 119/2018** (c.d. **rottamazione-ter**) non contempli **l'errore scusabile** come **esimente** per poter fruire della definizione agevolata della controversia in caso di **erronea determinazione** della somma dovuta, ha comunque sollecitato l'applicabilità, nella fattispecie in esame, del principio di cui all'[articolo 16, comma 9, L. 289/2002](#) che prevede, nell'ambito del **condono fiscale**, la scusabilità dell'errore.

La Suprema Corte, invece, ha affermato che la **natura eccezionale** della disposizione invocata (si tratta, segnatamente, del principio dell'**errore scusabile** di cui all'[articolo 16, comma 9, L. 289/2002](#) in materia di condono fiscale) costituisce **causa ostantiva** alla richiesta **interpretazione analogica**.

Peraltro, è stato evidenziato che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare, in fattispecie riferite al c.d. "**mini condono**" di cui all'[articolo 39, comma 12, D.L. 98/2011](#) (convertito con modificazioni dalla **L. 111/2011**, che rinvia all'**articolo 16 della citata L. 289/2002**), **l'irrilevanza dell'errore di calcolo**, su cui si fondava, in estrema sintesi, il ricorso disaminato dai giudici di vertice (cfr., **Cass. ord. 21.11.2016, n.23593; Cass. ord. 24.07.2013, n. 18023**).

Ad adiuvandum, la Corte di Cassazione ha richiamato persino la [circolare AdE n. 6/E](#) del 1° aprile 2019, **documento di prassi** che, nell'esaminare la disciplina della **rottamazione-ter**, evidenzia come il **D.L. 119/2018 «non lasci spazio alcuno in materia alla possibile rilevanza di errore scusabile e/o di calcolo»**.

In virtù delle suesposte argomentazioni, il ricorso contro il diniego della definizione agevolata è stato **rigettato**, e ciò ha comportato la necessità dell'esame dei rispettivi ricorsi proposti dalle parti in giudizio.